

COMUNE DI CASTEL RITALDI
Provincia di Perugia

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA
(Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 19.02.2009)

TITOLO 1 - PRINCIPI GENERALI

Art. 1

1. Il presente regolamento nel rispetto dei principi di efficienza efficacia ed economicità disciplina le fasi della assegnazione della toponomastica stradale e della numerazione civica.

Art. 2

1. Nel presente regolamento si intendono comunque recepite le modificazioni con integrazioni rese obbligatorie da successive leggi nazionali o regionali in materia che permettano la immediata applicazione senza far luogo a delibere di adattamento

Art. 3

1. Toponomastica = Studio scientifico dei nomi di un luogo considerati nella loro origine e significato, nella pronuncia e nell'uso.

2. Onomastica = studio dei nomi di persona, o insieme di nomi propri di luogo, di una determinata area.

TITOLO 2 - TOPONOMASTICA

Art. 4

1. E' compito dell'ufficiale d'anagrafe, su segnalazione dell'ufficio urbanistica, proporre all'esame della Giunta Municipale l'aggiornamento dell'onomastica stradale.

La Giunta Municipale può stabilire di affidare l'esame della proposta ad apposita Commissione consultiva o ad esperti in discipline storiche.

Art. 5

1. L'onomastica stradale, nei limiti del possibile, deve assumere caratteristica di omogeneità nell'ambito di zone territorialmente ben definite.

Art. 6

1. Il Comune provvede all'apposizione di idonee targhe indicanti le denominazioni delle aree di circolazione.

Art. 7

1. Le targhe possono essere posizionate a muro o su apposite paline; le dimensioni di quelle a muro devono essere di cm. 40 x cm. 30 (h), di quelle a bandiera su paline di cm.80x cm. 20 (h).

Art. 8

1. Si deve evitare, salvo inderogabili eccezioni, il cambio di denominazione delle aree di circolazione al fine di non arrecare danni economici rilevanti agli abitanti ed alle attività ivi insediate, e comunque sempre nel rispetto di quanto disposto in materia dal D.P.R. 1-005-23 n.1158, e dalle legge 23-06-1927, n.1188.

Art. 9

1. In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione sulla targa viaria deve essere indicata anche la denominazione precedente .

Art. 10

1. Le targhe vanno poste, all'inizio, alla fine dell'area di circolazione e ad ogni intersezione della stessa con altre aree di circolazione, ad una altezza minima di mt. 2.00 dal suolo.

Art. 11

1. Non si può dare la stessa denominazione ad aree di circolazione diverse (via, largo e vicolo) onde eliminare possibili confusioni. (es.: via Mazzini, largo Mazzini e vicolo Mazzini)

Art. 12 - Strumenti informatici

1. Le nuove aree di circolazione create sul territorio comunale devono essere adottate dalla cartografia comunale ufficiale e inserite nelle basi di dati del SIT compartecipato, prima che sia possibile la loro denominazione.

2. Non è possibile attribuire numerazione civica a aree di circolazione che non abbiano già avuto una denominazione ufficiale.

Art. 13 - Comunicazioni

1. Contestualmente all'attribuzione della denominazione di una nuova area di circolazione viene data comunicazione dall'Ufficio Toponomastica, attraverso gli strumenti più idonei, ai servizi interni dell'Ente e agli Enti esterni compartecipati e alle aziende di servizi che operano sul territorio.

TITOLO 3 - NUMERAZIONE CIVICA

Art. 14

1. La numerazione civica è realizzata seguendo i criteri previsti dalle direttive ISTAT :

- a) Nelle aree di circolazione a sviluppo lineare (vie, viali, vicoli...) a partire dall'inizio, stabilito dalla delibera della Giunta di assegnazione dell'onomastica, con i numeri in successione naturale. I numeri pari sono collocati alla destra, i dispari a sinistra;
- b) Nelle aree di circolazione a sviluppo poligonali (piazze , cortili..) la numerazione è progressiva e inizia alla sinistra di chi vi entra dall'accesso principale;
- c) I numeri civici sono posti in alto a destra di ciascun ingresso, sia principale che secondario, ad una altezza di mt. 2,00 dal suolo, salvo casi particolari derivanti dalla presenza di cancelli, recinzioni e simili.

Art. 15 - Attribuzione della numerazione civica

1. Al Comune compete l'indicazione del numero civico, su disposizione dell'ufficio Ecografico o dell'ufficio Toponomastica.

2. Vanno numerate tutte le porte e gli altri accessi dall'area di circolazione all'interno di fabbricati di qualsiasi genere (D.P.R. 30-05-1989, n.223 art.42, c.1) intendendo con accessi anche i garages che danno direttamente sull'area di circolazione.

3. All'interno dei fabbricati vanno numerati gli accessi che immettono in abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali o simili (D.P.R. 30- 05-1989, n.223 art.42, c.1), sono escluse le autorimesse o garages interni agli edifici.

Art. 16 - Richiesta per l'attribuzione della numerazione civica

1. L'indicazione del numero civico e della numerazione interna va richiesto all'Ufficio Toponomastica, secondo quanto dispone l'art.43 del D.P.R. 30-05-1989, n.223, all'atto della presentazione della domanda di abitabilità o di agibilità da parte del proprietario o/e costruttore o alla presentazione della relativa autocertificazione di abitabilità/agibilità.

2. La richiesta di attribuzione di un numero civico deve essere corredata dell'opportuna modulistica, allegata al presente regolamento, con indicazione, anche grafica, degli accessi esterni da numerare e con elencati gli accessi interni alle unità immobiliari e la loro destinazione d'uso.

Art. 17

1. L'Ufficiale di anagrafe, in accordo con l'ufficio urbanistica, assegna il numero civico e lo comunica all'interessato.

Art. 18

1. La targhetta del numero civico esterno deve avere le seguenti caratteristiche (esempi):

- scritta scura su fondo bianco;
- forma rettangolare: cm. 15 x cm. 10 (h);
- in calce possono riportare il nome della via o piazza anche in forma abbreviata;
- Mattonella in ceramica di forma ottagonale cm. 18 x cm. 13 (h), con fondo bianco e scritta blu;
- Nel centro storico la targhetta del numero civico riporta solo il numero;
- Nelle zone, al di fuori del centro, la targhetta deve riportare in alto a sinistra lo stemma a destra il nome del Comune, in basso sotto il numero il nome della via o piazza.

2. Per evitare la scomparsa dei toponimi sulla targhetta posta nelle aree extraurbane dopo l'indicazione della via viene riportato il toponimo.

3. La targhetta per numerazione interna deve riportare l'interno indicato con i numeri romani.

4. I proprietari dei fabbricati hanno l'obbligo di apporre, a proprie spese, il numero interno comunicato dall'ufficio.

Art. 19

1. Il costo della targhetta del numero civico esterno delle nuove unità immobiliari è a carico del cittadino che richiede il certificato di agibilità e sarà stabilito con atto della Giunta Comunale.

2. La fornitura e posa in opera del numero civico interno è interamente a carico del proprietario dell'immobile.

3. Qualora il proprietario non provveda nei modi indicati al precedente comma, provvede direttamente il Comune addebitando il costo all'inadempiente.

TITOLO 4 DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20

1. E' fatto obbligo ai proprietari delle abitazioni sui cui muri sono state poste le targhe dell'onomastica e della numerazione civica di averne la massima cura .

Art. 21

1. Chiunque distrugga, danneggi, deteriori, occulti o renda in qualsiasi modo non visibile dalla strada le targhe, sia di onomastica che di numerazione civica, è punito con una ammenda pari a 10 volte il valore delle stesse al momento della rilevazione.

Art. 22

1. E' fatto inoltre obbligo di immediato ripristino, a regola d'arte, all'autore del danno.

Art. 23

1. E' fatto obbligo ai proprietari di fabbricati di provvedere all'indicazione della numerazione interna (Art. 10- ultimo comma - legge 1228/54).

Art. 25

1. L'apposizione realizzata dei numeri civici esterni e della numerazione interna è requisito necessario per ottenere il rilascio dell'abitabilità o agibilità di un immobile (comma 2 dell' art. 43 del D.P.R. 223/89).

Art. 26

1. Il Comune, anche in collaborazione con gli enti consorziati preposti devono tenere costantemente aggiornate l'onomastica e la numerazione civica in stretta consonanza con le direttive dell'ISTAT.

AL COMUNE DI CASTEL RITALDI

Protocollo

Oggetto: RICHIESTA / CONFERMA DI NUMERAZIONE CIVICA

Il sottoscritto _____ c.f. _____ nato il
___/___/___ a _____ prov. ___ residente in
_____ a _____ prov. _____ recapito
_____ nella sua qualità di _____

con riferimento alla pratica edilizia:

- Permesso di Costruire n° _____ del ___/___/___ prot. n° _____ del ___/___/___
 Denuncia Inizio Attività n° _____ del ___/___/___ prot. n° _____ del ___/___/___

Dati Catastali (obbligatori)	Foglio	Mappale	Subalterno

in riferimento alla numerazione civica interna/esterna secondo lo schema indicato nell'elaborato planimetrico depositato all'Agenzia del Territorio allegato alla presente, e relativo all'immobile sito in via/piazza _____

CHIEDE

- L'attribuzione della numerazione civica
 La conferma della numerazione civica

Civico	Esponente	Foglio	Mappale	Subalterno

DICHIARA

che:

- Non necessita di abitabilità
 L'abitabilità è stata depositata contestualmente alla presente richiesta
 E' già in possesso di abitabilità n° _____ del ___/___/___ prot. n° _____

ALLEGA

- copia dell'elaborato planimetrico depositato all'Agenzia del Territorio

Comune di _____, li ___/___/___

In fede
(firma del richiedente)

NOTA: Nell'elaborato planimetrico il progettista deve definire la posizione sulle piante di progetto degli accessi sulla pubblica via e la strada sulla quale insiste.

**TABELLA DATI DELLE UNITÀ FUNZIONALI
OGGETTO DELL'INTERVENTO**

Questa tabella, in parte compilata a titolo di esempio, dovrà far parte degli elaboratori di progetto per gli interventi di: edificazione, ampliamento e sopraelevazione, cambio di destinazione d'uso, restauro e risanamento conservativo, variante in corso d'opera e variante essenziale, demolizione e tutti gli interventi che modifichino il numero o la consistenza di una o più unità funzionali.

Piano	Altri piani	Unità funzionali	Destinazione d'uso	Sup. Utile (mq.)	Riservato all'Ufficio
①	②	③	④	⑤	
T		A	Magazzino		
		B	Laboratorio		
		C	Negozi		
1		A	Ufficio		
		B	Ufficio		
		C	Abitazione		
		D	Abitazione		
2		A	Abitazione		
		B	Abitazione		
		C	Abitazione		
3		A	Abitazione		
		B	Abitazione		
		C	Abitazione		
		13	COMPLESSIVO		

NOTE:

- ① Indicare il piano in cui è situata l'unità immobiliare funzionale;
- ② Indicare gli eventuali ulteriori piani su cui si sviluppa l'unità funzionale (es. duplex, triplex, etc.) oltre a quello indicato nella colonna precedente;
- ③ Indicare per ogni piano con lettere alfabetiche, o comunque con indicatore univoco, le singole unità funzionali;
- ④ Le destinazioni d'uso individuate in questa colonna devono corrispondere a quelle previste in fase di progetto;
- ⑤ Si intende la superficie del pavimento misurata al netto di murature, sguinci, scale, parti comuni, ecc. (indicare la superficie totale dei vari piani in cui si sviluppa l'unità funzionale)

RISERVATO AD USO INTERNO

Protocollo riferimento Abitabilità in corso n° del

Il numero civico proposto può essere attribuito/modificato come segue:

area di circolazione			
sedime (via / piazza / etc.)		codice stradale	
denominazione			

numero civico	esponente	foglio	mappale	subalterno

Castel Ritaldi, li ___/___/___

Il Responsabile del Procedimento
